

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI
NORME DI DEONTOLOGIA FORENSE

*già in vigore e confermate dal Consiglio dell'Ordine
con riferimento all'art. 60 Codice Deontologico c.n.f.
nella seduta dell' 11 luglio 1997*

TITOLO I – DOVERI GENERALI

1. La professione di avvocato deve essere esercitata con probità e dignità. Anche fuori dell'esercizio professionale l'avvocato deve astenersi da ogni comportamento che possa direttamente o indirettamente arrecare discredito alla categoria a cui appartiene.
2. L'avvocato deve conservare la propria indipendenza nello svolgimento dei suoi doveri professionali. Egli non deve accettare alcun incarico od occupazione che possa fargli perdere tale indipendenza.
3. L'avvocato deve curare la propria preparazione e l'aggiornamento delle proprie conoscenze.
4. L'avvocato è tenuto al segreto professionale ed alla riservatezza su tutto ciò che attiene alla causa o dalle pratiche affidategli. Tale obbligo permane anche dopo che l'avvocato ha terminato di compiere la propria opera. L'avvocato deve pretendere eguale riservatezza dai propri collaboratori o dipendenti.
5. L'avvocato non deve in nessun caso procurarsi o tentare di procurarsi clientela tramite procacciatori o millantando influenza presso autorità. L'avvocato che ricopra cariche pubbliche o politiche o, comunque, svolga funzioni di prestigio, non deve avvalersene per procurarsi clientela o per far svolgere a favore proprio o del cliente gli incarichi affidatigli. L'avvocato non deve di propria iniziativa trasmettere alla stampa informazioni, commenti o resoconti di processi ai quali abbia partecipato, né promuovere interviste allo scopo di farsi diretta o indiretta pubblicità.
6. L'avvocato deve qualificarsi con chiarezza, precisando sulla carta intestata, sulla targa dello studio, nell'elenco telefonico ed in ogni altra indicazione scritta o verbale soltanto i titoli che gli spettano in base alla legge e che sono rilevanti ai fini dell'esercizio della professione, in modo da evitare che i terzi possano incorrere in qualsiasi equivoco sulla sua competenza o posizione accademica, ovvero sui suoi titoli o prerogative.
7. L'avvocato che indossa la toga deve comportarsi con dignità e distinzione, consapevole dei valori che essa rappresenta.
8. L'avvocato non deve svolgere opera retribuita di intermediazione o di carattere commerciale o speculativo.
9. L'avvocato deve consultare il Consiglio dell'Ordine o, in caso di urgenza, il Presidente dell'Ordine per qualsiasi questione dubbia di deontologia professionale, ed attenersi al parere ricevuto.
10. Le regole deontologiche devono essere osservate dagli avvocati iscritti agli albi, dagli avvocati iscritti agli albi speciali, e dagli iscritti nel registro dei praticanti abilitati o meno al patrocinio avanti le Preture del Distretto.
11. Le regole deontologiche praticate consuetudinariamente devono essere osservate, ancorché non risultino espressamente enunciate in leggi o in raccolte di usi.

TITOLO II - DOVERI VERSO IL CLIENTE

12. L'avvocato deve assolvere alle prestazioni professionali con sollecitudine e diligenza, indipendentemente dalla situazione personale e dalle condizioni economiche del cliente.

L'avvocato deve prestare con sollecitudine e diligenza la propria opera anche a favore delle persone che ne lo richiedano pur non disponendo di mezzi finanziari.

13. L'avvocato è libero di assumere o rifiutare l'incarico che il cliente gli propone. Il rifiuto deve essere determinato dalla preoccupazione di non poter fare l'interesse del cliente.

14. L'avvocato deve astenersi dall'assumere incarichi contro chi sia suo esclusivo cliente per ogni altro proprio affare.

15. L'avvocato non deve assumere incarichi da clienti che hanno o possono avere interessi fra di loro contrastanti.

Qualora l'avvocato abbia dei dubbi circa la compatibilità del patrocinio di più clienti, deve sottoporre il caso al Consiglio dell'Ordine ed attenersi alle decisioni di questo.

16. Ogni avvocato deve essere consapevole delle proprie capacità, e non assumere incarichi in materie complesse e delicate nelle quali non sia adeguatamente preparato. In tal caso l'avvocato potrà presentare il cliente ad un collega più esperto nella specifica materia.

17. L'avvocato ha il compito di difendere la persona che ha richiesto la sua opera. Il compito di giudicare spetta ad altro.

18. Ogni avvocato ha il dovere di collaborare con l'amministrazione della Giustizia svolgendo il proprio compito dialettico di assistenza e di difesa del cliente, mediante l'uso di tutti i poteri che la legge gli attribuisce.

19. L'avvocato deve operare avanti alla Giustizia, pur con tutta la dovuta cortesia e rispetto, nell'interesse del cliente, senza timore e senza riguardo alle conseguenze spiacevoli che dal suo atteggiamento possano derivare a se stesso o ad altri.

20. L'avvocato non deve illudere il cliente sulle probabilità di un risultato favorevole, ma deve prospettargli lealmente, oltre alle ragioni, anche i punti deboli della posizione ed i pericoli che da essi derivano.

21. L'avvocato deve decidere con obiettività, secondo la propria coscienza e nell'interesse del cliente, in ordine alla condotta della causa o dell'affare. Egli deve tenerne presenti i desideri, ma non deve subirne la volontà.

In caso di disaccordo circa la linea di condotta da tenere, l'avvocato deve dismettere il mandato. Ciò facendo l'avvocato deve operare in modo che i tempi e le forme della dismissione del mandato non siano di pregiudizio al cliente.

22. L'avvocato non deve compiere atti o prestazioni che non gli siano richieste dal cliente o che non siano necessarie od utili al buon fine della causa o della pratica.

23. L'avvocato deve accogliere con favore le proposte di bonaria composizione avanzate dai colleghi e dalle controparti e, ove non ne derivi pregiudizio per il proprio cliente, prendere le iniziative necessarie od utili per realizzarle.

24. L'avvocato non deve impegnarsi patrimonialmente per conto del cliente, né adoperarsi per fargli avere mutui o garanzie. L'avvocato non deve farsi concedere

mutui o garanzie dal cliente o sollecitare da esso interventi per ottenere mutui o garanzie.

25. L'avvocato deve parcellare le proprie competenze attenendosi alle tariffe.

Nel compilare la parcella l'avvocato deve segnare dettagliatamente, con precisione e chiarezza, le prestazioni eseguite e le spese sostenute.

26. L'avvocato non deve concordare col cliente compensi inferiori al minimo delle tariffe, né compensi forfettari, né compensi percentuali all'importo che riuscirà a far incassare al cliente o, comunque, cointeressenze sull'esito della causa o della pratica e, tanto meno, l'assunzione della causa in proprio.

L'avvocato non deve prendere interessi economici diretti o indiretti in controversie giudiziali in cui egli non abbia interessi processuali da far valere.

L'avvocato può prestare la sua opera gratuitamente per motivi socialmente apprezzabili (beneficenza, carità, amicizie e simili) purché ciò non dia luogo ad atti emulativi ovvero a forme di illecita concorrenza

27. L'avvocato deve informare il proprio cliente dell'andamento della causa o della pratica affidatagli, e deve dare notizia e rendere sollecitamente conto di tutte le somme ricevute anche da terzi per qualsiasi titolo che abbia relazione con l'affare affidatogli.

TITOLO III - DOVERI NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI

28. Agli Uffici Giudiziari l'avvocato deve richiedere, nei tempi e con le forme dovute, soltanto ciò che gli compete.

Nei rapporti con i magistrati l'avvocato deve comportarsi con dignità e cortesia ed esigere il rispetto che è dovuto alla sua funzione.

L'avvocato che ritenga di essere stato indebitamente ostacolato nell'adempimento dei suoi compiti, od offeso nella sua dignità professionale, deve subito informarne il Consiglio dell'Ordine.

Qualora l'avvocato ritenga che l'Ufficio Giudiziario non compia il proprio dovere, deve senza indugio informarne il Presidente dell'Ordine.

29. L'avvocato deve essere puntuale alle udienze ed ai convegni con i colleghi ed esigere da tutti gli altri operatori della giustizia eguale puntualità.

Egli non deve frapporre remore ingiustificate all'inizio della causa o dell'affare né al suo svolgimento.

30. L'avvocato non deve esercitare influenza alcuna diretta o indiretta presso gli Uffici Giudiziari, al fine di ottenere difese, incarichi o qualsivoglia utilità. In particolare, l'avvocato deve astenersi dal fare richieste o pressioni sul personale preposto agli stabilimenti carcerari, sugli ufficiali od agenti di polizia, o su persone detenute al fine di ottenere difese penali.

31. L'avvocato deve collaborare con i magistrati e con gli Uffici Giudiziari per una più efficiente e rapida amministrazione della Giustizia.

32. L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

33. L'avvocato può, dismesso definitivamente il mandato, presentarsi come testi-

mone nella causa da lui in precedenza trattata solamente in casi eccezionali e quando non esiste altro mezzo per accertare la verità.

34. L'avvocato che raccoglie elementi probatori nell'interesse del suo cliente deve ricercare la verità.

A tale fine l'avvocato deve preliminarmente dichiarare alle persone eventualmente interpellate che egli intende solamente conoscere il vero e chieder loro, senza insistenza alcuna, se sono disposte a rispondere alle domande che rivolgerà loro.

35. L'avvocato non deve, prima del passaggio in giudicato della sentenza, dibattere o far dibattere in sede scientifica, sulla stampa od in pubblici congressi, il caso sotto giudizio. La questione potrà essere trattata solamente nelle sue linee generali o di principio.

36. L'avvocato non deve influire sulla stampa o sugli altri mezzi di diffusione del pensiero affinché essi prendano posizione su un giudizio in corso.

L'avvocato deve operare affinché la stampa e gli altri mezzi di diffusione del pensiero si limitino a riportare notizie di fatti accertati, senza apprezzamenti o commenti che possano influire sul giudizio in corso.

TITOLO IV-DOVERI VERSO I COLLEGHI

37. I rapporti con i colleghi devono essere fondati sulla lealtà e improntati alla più grande cortesia.

38. Chi si iscrive all'albo per la prima volta od in seguito a trasferimento deve subito presentarsi al Presidente dell'Ordine, e, inoltre, ad ogni collega al primo incontro professionale.

39. I legali più giovani devono rispetto e riguardo ai colleghi più anziani e questi devono essere loro di guida e di esempio nell'esercizio della professione.

Tutti devono astenersi da critiche denigratorie a carico di colleghi.

40. È fatto divieto di deviare direttamente o tramite terze persone a proprio o ad altrui profitto clientela di colleghi o già indirizzata verso altri studi.

41. L'avvocato che viene richiesto della sua opera da cliente già assistito da un collega deve rifiutare di prestarla, a meno che il cliente dichiari espressamente di desiderare l'assistenza di entrambi. In tale caso l'avvocato deve invitare il cliente a informare della sua decisione il collega per modo che questi, ove lo ritenga, possa richiedere direttamente la collaborazione.

Se il cliente dichiara di non volersi più avvalere dell'opera del collega che in precedenza lo assisteva, l'avvocato non può assumere alcun incarico senza averne informato previamente il collega ed avere avuto assicurazione che gli siano stati corrisposti gli onorari e rimborsate le spese per le prestazioni già compiute, ovvero che sia già stato adito a tale fine il Consiglio dell'Ordine.

Nei casi di forza maggiore o di estrema urgenza l'avvocato può accettare il mandato informando il Consiglio dell'Ordine.

L'avvocato che sia stato richiesto della collaborazione di un collega, ovvero sia stato sostituito, non deve porre ostacoli alla volontà del cliente od all'opera del collega.

42. L'avvocato non deve ricevere la parte avversaria senza la presenza o il consenso

del collega che la assiste, né prestarsi a contatti con terzi per la composizione della vertenza senza aver informato il collega della controparte od avere da questi ottenuto l'autorizzazione

43. Ogni comunicazione verbale o scritta ricevuta da colleghi ha, di regola, valore confidenziale e di essa non deve essere fatto uso in giudizio, a meno che contenga promesse o riconoscimenti espressamente fatti a nome e per conto del cliente.

44. L'avvocato che sia a conoscenza del giustificato e momentaneo impedimento del collega non deve approfittarne per nuocergli nel patrocinio del di lui cliente.

45. L'avvocato non deve parlare al giudice delle cause che tratta senza la presenza del collega della controparte.

46. L'avvocato nelle difese scritte e orali deve astenersi dall'usare espressioni sconvenienti od offensive e deve evitare critiche o censure alla persona del collega che assiste la controparte.

47. L'avvocato non deve, né in proprio né quale patrono, promuovere azione penale o civile contro la persona di un collega senza averne preavvisato il Presidente dell'Ordine. Se tale preavviso non sia possibile per grave ragione o impedimento, l'avvocato deve informare il Presidente dell'Ordine il più presto possibile.

48. L'avvocato che riceva dal proprio cliente la confessione di reati in processo indiziario in cui è fondato sostenere l'innocenza, ovvero nel caso in cui l'imputato intenda sostenere la propria innocenza, farà bene a declinare l'incarico.

Qualora la rinuncia al mandato sia di pregiudizio per il cliente l'avvocato dovrà limitarsi a porre in rilievo gli elementi che fanno apparire dubbia la prova di reità, o l'insussistenza dell'elemento soggettivo, ovvero l'infermità dell'imputato, ma non dovrà mai proclamarsi personalmente convinto, della sua innocenza.

49. L'avvocato deve astenersi dal prestare in qualsiasi modo o forma il proprio nome per coprire l'attività di colleghi o di persone non iscritte agli albi.

L'avvocato deve astenersi dal richiedere a colleghi la prestazione del loro nome per coprire attività proprie.

50. L'avvocato che non svolge attiva professione deve dichiararlo senza ritardo al Consiglio dell'Ordine affinché questi ne disponga la cancellazione dall'albo.

L'avvocato non deve richiedere a colleghi né concedere ad essi, che in qualsiasi modo risulti lo svolgimento di attività professionali non effettivamente praticate, specialmente nei casi in cui dall'esercizio di tali attività derivino o possano derivare diritti di carattere assistenziale o previdenziale.

51. Il Consiglio dell'Ordine deve intervenire per comporre le divergenze che abbiano ad insorgere fra avvocati, fra avvocati e clienti, e fra avvocati ed Uffici Giudiziari.

52. L'appartenenza all'Ordine comporta il dovere di collaborazione con il Consiglio per l'attuazione delle finalità istituzionali.